

PROCEDURA DI GESTIONE DI UN DATA BREACH

DEFINIZIONE DI DATA BREACH

Il Data Breach è una violazione della sicurezza, che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione, accesso, copia o consultazione non autorizzate di dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Ciò può avvenire a seguito di un attacco informatico, di un accesso abusivo, di un incidente (es. incendio, allagamento, etc.) o per la perdita di un supporto informatico (smartphone, notebook, chiavetta USB, etc.) o per la sottrazione di documenti con dati personali (furto, etc.).

La violazione dei dati personali può essere suddivisa in tre categorie:

- "Confidentiality breach": divulgazione o accesso non autorizzato o accidentale a dati personali;
- "Availability breach": alterazione non autorizzata o accidentale di dati personali;
- "Integrity breach": modifica non autorizzata o accidentale di dati personali.

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI DATA BREACH 1



Individuazione del tipo di violazione e comunicazione immediata della violazione al Titolare del Trattamento

Chiunque rilevi una qualsiasi violazione o compromissione di dati personali ne dà immediata comunicazione al <u>Titolare del Trattamento</u>, specificando i dati coinvolti e descrivendo l'evento secondo la tipologia (R.I.D.):

- R. <u>Violazione di riservatezza</u> (divulgazione o accesso a dati personali non autorizzato o accidentale);
- L. <u>Violazione di integrità</u> (alterazione di dati personali non autorizzata o accidentale);

¹ Sanzioni: In caso di mancato rispetto delle procedure di notifica della violazione si applica la sanzione amministrativa fino ad un importo di 10 milioni di euro oppure il 2% del fatturato dell'intera società. In caso di mancata notifica si configura anche l'assenza di adeguate misure di sicurezza, per cui si cumulano due distinte sanzioni.



D. <u>Violazione di disponibilità</u> (perdita, inaccessibilità, o distruzione, accidentale o non autorizzata, di dati personali)



Avvio dell'azione correttiva per gestire tecnicamente la violazione e per ripristinare, se necessario, tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali



Analisi dei rischi conseguenti alla violazione. In particolare, si deve valutare se la violazione dei dati personali presenta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche



In conseguenza ad una violazione dei dati è necessario, in ogni caso, porre in essere le seguenti attività:

a. In caso di assenza di rischi per i dati personali:

- procedere alla registrazione della violazione nell'apposito Registro delle violazioni;
- conservare il Registro delle violazioni: pur non essendo obbligatoria la notifica al Garante della Privacy è comunque necessario comprovare l'assenza dei rischi.

b. In caso di presenza di rischi per i dati personali² :

raccogliere tutte le informazioni inerenti alla violazione (data breach) per la notifica al Garante della Privacy;

² <u>Ad esempio:</u> perdita del controllo dei dati personali, limitazione dei diritti, furto di identità, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati sanitari o giudiziari protetti da segreto professionale etc.



- entro 72 ore dalla scoperta della violazione, procedere alla notifica al Garante della Privacy, tramite apposito modulo scaricabile dal sito http://www.garanteprivacy.it (MODULO NON ANCORA DISPONIBILE)³;
- registrare la violazione nell'apposito Registro delle violazioni;
- conservare il Registro delle violazioni.
- c. In caso di presenza di un ELEVATO RISCHIO, cioè quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche):
 - raccogliere tutte le informazioni inerenti alla violazione (data breach) per la notifica al Garante della Privacy e ai diretti interessati del trattamento;
 - entro 72 ore inviare la notifica al Garante della Privacy;
 - > senza ingiustificato ritardo inviare la notifica agli interessati (per consentire loro l'adozione di ogni precauzione per ridurre al minimo il potenziale danno derivante dalla violazione dei dati);
 - gestire i riscontri da parte degli interessati;
 - registrare la violazione nell'apposito Registro delle violazioni;
 - > conservare il Registro delle violazioni.



Non è richiesta la comunicazione all'interessato se:

- a) sono state messe in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
- b) sono state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;

- descrizione della natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicazione del nome e dei dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrizione delle misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

³ Contenuto Minimo della notifica al Garante:



c) la comunicazione richiederebbe <u>sforzi sproporzionati</u>: in tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Sona, il 25 maggio 2018

Perusi s.r.l.